

Piattaforma B2B Commercio Elettronico Accordo ANGAISA - ASSOFERMET



Carissimi Soci, siamo lieti di annunciare che ANGAISA e ASSOFERMET hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo-quadro, in funzione del quale il tracciato e la Piattaforma B2B ANGAISA verranno adottati come standard di riferimento anche per il comparto dei distributori di ferramenta.

Si tratta di un risultato importante e, al tempo stesso, di un riconoscimento che testimonia la validità del lavoro sviluppato dall'Associazione nel corso degli anni, sul "fronte" dell'Innovazione Tecnologica.

ASSOFERMET (Associazione Nazionale di categoria dei distributori di ferramenta, aderente a Confcommercio) ha riconosciuto nei stru-

menti ANGAISA un importante valore aggiunto per le imprese del comparto ed ha attivato quindi nei confronti dei propri aderenti una incisiva campagna di comunicazione, che sta valorizzando in termini estremamente chiari ed efficaci i vantaggi legati alla loro implementazione.

La piattaforma B2B ANGAISA, lo ricordiamo, è "lo" standard che permette di inserire su un unico tracciato record le informazioni per effettuare lo scambio digitale di ordine, conferma d'ordine e avviso di spedizione.

L'utilizzo della Piattaforma B2B ANGAISA rende possibile una notevole riduzione dei tempi necessari per l'effettuazione delle quotidiane operazioni relative al ciclo dell'ordine, mediante

l'adozione di uno standard basato su un unico tracciato che consente di effettuare in modalità digitale/telematica lo scambio di ordini, conferma d'ordine, avviso di spedizione e fattura.

In questo modo vengono abbattuti in maniera considerevole i costi legati alle transazioni fra produzione e distribuzione, riducendo drasticamente gli errori e ottimizzando le risorse.

Per informazioni:

innotech@angaisa.it – www.angaisa.it/innovazione_tecnologica

*Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi*

MERCATO

Nuovo censimento ANGAISA. Indagine statistica 2013 sui distributori del settore idrotermosanitario

A distanza di due anni circa dall'ultimo "censimento", ANGAISA ha deciso di sottoporre nuovamente un dettagliato questionario (via mail) a tutte le aziende distributrici associate per consentire all'Associazione di produrre una fotografia aggiornata della distribuzione ITS associata. I dati forniti dalle aziende distributrici associate, che saranno trattati in modo assolutamente anonimo e riservato, saranno usati per produrre elaborazioni ed estrapolazioni che verranno successivamente inseriti nell'area Mercato del portale associativo ANGAISA (www.angaisa.it). I dati riguarderanno ad es. risorse umane impiegate, fatturato per canale di vendita, produttività showroom, produttività venditori esterni ecc. Tali elaborazioni consentiranno ad ANGAISA di mettere a fuoco i trend evolutivi della categoria e di disporre di informazioni aggiornate con l'obiettivo fondamentale di aiutare le aziende distributrici ad assumere decisioni consapevoli e a definire strategie ponderate, tenendo conto anche dei "numeri" fondamentali che caratterizzano il comparto distributivo. L'elaborazione dei dati raccolti verrà inoltre utilizzata in occasione del XVI Convegno nazionale ANGAISA del prossimo 16 maggio, al fine di favorire analisi e commenti sulle dinamiche evolutive del settore – da parte dei

relatori presenti – particolarmente puntuali e mirate. Invitiamo tutte le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni in merito ad inviare una mail a mercato@angaisa.it.

Istat: per le case prezzi in discesa del 3,2%

Nel terzo trimestre 2012, secondo le stime preliminari, l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per investimento registra una diminuzione dell'1,1% rispetto al trimestre precedente e del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2011.

Il calo tendenziale nel terzo trimestre è il terzo consecutivo registrato nel 2012, dopo il -0,2% del primo trimestre e il -2,1% del secondo. Con riferimento alle diverse componenti, nel terzo trimestre del 2012 l'indice dei prezzi delle abitazioni nuove diminuisce dello 0,2% sul trimestre precedente e aumenta dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2011. I prezzi delle abitazioni esistenti diminuiscono dell'1,6% su base congiunturale e del 5,4% su base annua. La crescita su base annua dei prezzi delle abitazioni nuove rallenta rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre (+2,8%).

Si accentua, invece, la diminuzione dei prezzi delle abitazioni esistenti, considerato il calo tendenziale del 4,1% registrato nel secondo trimestre. In media, nei primi tre trimestri dell'anno in corso, i prezzi delle abitazioni diminuiscono dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sintesi di un aumento del 2,7% dei prezzi delle abitazioni nuove e di una diminuzione del 3,7% dei prezzi di quelle esistenti.

Acquisizione del Gruppo Marazzi da parte di Mohawk Industries

Mohawk industries, quotata al Nyse, ha raggiunto l'accordo definitivo per l'acquisizione del gruppo Marazzi, con cui si crea il gruppo leader al mondo nel settore delle piastrelle di ceramica. Il valore dell'operazione è di circa 1,5 miliardi di dollari (1,17 miliardi di euro). La società prevede di concludere l'operazione entro il primo trimestre 2013. "L'unione con Mohawk rappresenta una grande opportunità di sviluppo per Marazzi. Si viene a creare un gruppo leader al mondo che combina la forza del brand Marazzi, legata al design e alle innovazioni tecnologiche e la leadership di Mohawk nell'industria del flooring e la sua forza distributiva", ha commentato l'amministratore delegato Andrea Sasso. Il Gruppo Marazzi, fondato nel 1935, è posseduto dalla famiglia Marazzi e da due fondi di private equity, Permira e Private Equity Partners. Lo scorso anno, Marazzi ha registrato ricavi di 833 milioni di euro con un mol pari al 15,5% dei ricavi. Mohawk fornisce rivestimenti per pavimenti destinati a immobili commerciali e residenziali e opera con vari brand in Usa, Australia, Brasile, Cina, Europa, Malaysia, Messico e Russia.

NORMATIVE

Commercio

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22/01/2013 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2012, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale dicembre 2011 – dicembre 2012 è pari a più 2,4 (75%= 1,800).

La variazione biennale dicembre 2010 – dicembre 2012 è pari a più 5,7 (75%= 4,275).

Credito

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Interessi moratori. Aspetti fiscali.

In aggiunta a quanto già pubblicato in precedenza sull'ANGAISA Informa n. 314 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, segnaliamo che alla scadenza dei termini di pagamento, il creditore deve iscrivere per competenza gli interessi di mora come proventi finanziari al presumibile valore di realizzo.

A questo proposito, il principio contabile nazionale OIC n. 15 afferma che quando l'incasso di interessi è dubbio, il riconoscimento va sospeso e quelli in precedenza rilevati vanno valutati al presumibile valore di realizzo.

Comunque, se si ritiene di continuare a riconoscerli, va effettuato uno stanziamento al fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero. Il credito per interessi di mora, quando di dubbia esigibilità, deve essere quindi svalutato, in tutto o in parte, mentre il fondo svalutazione crediti per interessi di mora dovrebbe essere riepilogato alla voce svalutazione crediti dell'attivo circolante del conto economico civilistico.

Dal punto di vista del trattamento fiscale, l'articolo 109, comma 7 del Tuir dispone, infine, l'imponibilità per cassa degli interessi di mora.

Di conseguenza, nei periodi in cui gli interessi sono computati a conto economico, si genera una ripresa fiscale di diminuzione.

Nell'esercizio in cui gli interessi vengono, invece, interamente incassati, si genera una ripresa fiscale in aumento in misura pari agli interessi non tassati negli esercizi precedenti.

Fonte "Il Sole 24 Ore".

Accordo tra associazioni imprenditoriali e ABI "Nuove misure per il credito alle PMI".

Proroga dei termini.

Con l'obiettivo di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che, pur registrando tensioni, presentano comunque prospettive economiche positive, il 28 febbraio 2012 tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese fu firmata l'intesa "Nuove misure per il credito alle Pmi" (vedi ANGAISA Informa n. 309).

A fronte della permanenza di una situazione economica di difficoltà, che richiede il mantenimento di misure di sostegno in favore delle imprese, le parti firmatarie hanno stabilito di prorogare al 31 marzo 2013 il termine di validità dell'intesa (la scadenza era prevista per il 31 dicembre 2012).

Si ricorda che gli interventi finanziari previsti per le PMI sono di 3 tipi:

- operazioni di sospensione dei finanziamenti in essere;
- operazioni di allungamento dei finanziamenti in essere;
- operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività (concessione di finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese).

Secondo i dati forniti dall'ABI, l'Accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" – nei primi mesi di operatività fino a ottobre 2012 – ha consentito la sospensione delle rate dei finanziamenti a 52.013 Pmi per un debito residuo di 17,3 miliardi, liberando liquidità aggiuntiva per le imprese per 2,5 miliardi. Entro il nuovo termine del 31 marzo 2013, le Associazioni d'impresa, tra cui Rete Imprese Italia, e l'ABI si sono impegnate a definire nuove misure per sostenere finanziariamente le piccole e medie imprese, nonché iniziative congiunte volte a incrementare il livello di applicazione di principi di trasparenza nelle relazioni tra banche e imprese.

Per quanto riguarda i due distinti Plafond sottoscritti nel maggio 2012 (nell'ambito dello stesso accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi") e rispettivamente denominati "Plafond Crediti PA" (finalizzato a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni) e "Plafond Progetti Investimenti Italia" (finalizzato al finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento), in particolare in relazione ai ritardi verificatisi nell'emanazione del quadro normativo di riferimento, è stato stabilito di prorogare il termine di validità di entrambi fino al 31 dicembre 2013.

Fisco

IVA. Norme in materia di fatturazione.

Segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, ed è contestualmente entrato in vigore, il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti volte ad evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione Europea" (c.d. Salva infrazioni).

Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 dicembre, contiene disposizioni urgenti per il tempestivo adempimento statale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, in modo da contribuire alla chiusura di numerose procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Tra le varie misure a carattere fiscale introdotte dal decreto in esame, si sottolinea la rilevanza delle disposizioni volte al recepimento della Direttiva del Consiglio UE del 13 luglio 2012, n. 2010/45/UE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

Iva: norme in materia di fatturazione (art. 1)

La norma in esame assolve all'obbligo di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio UE del 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE, che reca modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE, in materia di Iva.

In particolare, le modifiche normative introdotte riguardano la disciplina relativa:

- al contenuto ed emissione della fattura: viene modificato il comma 4 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. In base al nuovo articolato, infatti, il prestatore nazionale potrà fatturare a committenti Ue o extracomunitari entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre che le medesime trovino un riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi). Lo stesso termine si applicherà per l'autofatturazione dei servizi ricevuti da operatori extracomunitari;
- alla fattura elettronica: è stato integrato il comma 1 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con una definizione della fattura elettronica simile a quella introdotta dalla Direttiva n. 2010/45/UE, ed è stato chiarito che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione del destinatario.

In merito all'autenticità dell'origine, all'integrità del contenuto ed alla leggibilità della fattura, è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 21, lasciando, di fatto, al soggetto passivo la possibilità di stabilire le modalità con le quali assicurare le medesime; la nuova disposizione chiarisce, tuttavia, che, oltre all'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

Circa la conservazione delle fatture, è stato modificato l'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Viene, inoltre, previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che - ancorché create elettronicamente - non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario;

- alla fattura semplificata: viene inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 21-bis che disciplina la fattura semplificata. La fattura semplificata può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione). E' stata prevista, quindi, la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o del committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva del medesimo. In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito da tale Stato membro. Inoltre, non è necessario che sulla fattura sem-

plificata sia indicata la base imponibile dell'operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l'indicazione del corrispettivo complessivo e dell'imposta, ovvero dei dati necessari per calcolarla; ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (Iva compresa) e l'aliquota dell'Iva in esso inclusa.

Detrazione Fiscale 55%.

Apparecchi domestici a biomasse.

L'Agenzia delle entrate, in seguito ad un'istanza presentata da Confcommercio-Imprese per l'Italia, ha fornito chiarimenti in tema di detrazioni fiscali previste, ai fini IRPEF, per il risparmio energetico o per le ristrutturazioni edilizie ed acquisto di apparecchi domestici a biomasse.

Come noto, l'art. 4, comma 1, del D.L. 201/2011, ha reso strutturale la detrazione per il recupero edilizio, aggiungendo al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) il nuovo art. 16-bis "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici", alle cui norme, il comma 4 del suindicato art. 4, attribuisce efficacia dalla data del 1° gennaio 2012. La "nuova" disciplina rispecchia in massima parte le norme già in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con i parametri e le tipologie di interventi in esse contemplati. Ai sensi del comma 1 del citato art. 16-bis, gli interventi agevolabili sono quelli individuati dalle lettere da a) a g) e da i) a l). In specie, in base alla lett. h), sono agevolabili gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia". La suindicata lett. h), però, ex comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 201, doveva entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013, creando un problema di coordinamento normativo con le disposizioni sugli interventi di riqualificazione energetica (la detrazione d'imposta del 55%, prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alle spese sostenute per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, è stata infatti prorogata fino al 30 giugno 2013). Con la consulenza giuridica, l'Agenzia delle entrate sottolinea che l'entrata in vigore della lett. h) è stata anticipata al 1° gennaio 2012, per effetto dell'art. 11, comma 3, del D.L. n. 83 del 2012. Viene, inoltre, chiarito che "l'espressa previsione, nella lett. h), dell'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, porta ad escludere la possibilità di ricondurre l'acquisto e l'installazione di apparecchi a biomasse anche alla precedente lett. b), nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001". In conclusione, dunque, la spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di apparecchi domestici a biomasse può fruire, a decorrere dall'anno 2012, della detrazione fiscale prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR o, fino al 30 giugno 2013, della detrazione del 55%, qualora si realizzi un interven-

to riconducibile alla fattispecie agevolabile prevista dall'art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 ("Per le spese documentate, (...) relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori (...), spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo"). Per ulteriori informazioni rimandiamo tutte le aziende interessate al parere dell'Agenzia delle Entrate disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Detrazione fiscale 55%.

Lavoro

Piano di controlli 2013. Le contestazioni ai datori dovranno essere chiare ed esaustive.

Vi informiamo che recentemente è stato reso noto l'articolato programma annuale predisposto dal Ministero del Lavoro concernenti i controlli nei luoghi di lavoro da parte degli ispettori del lavoro e dei funzionari degli istituti previdenziali. A tal proposito ricordiamo che la procedimentalizzazione dell'attività ispettiva è stata introdotta dall'art. 33 della legge n. 183/2010 secondo la quale i verbali ispettivi devono essere chiari e trasparenti a pena d'invalidità. È essenziale quindi, a conclusione del primo accesso ispettivo, che l'ispettore rilasci al datore o alla persona presente all'ispezione, il verbale con: l'identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; la specificazione delle attività accertative compiute; le eventuali dichiarazioni rese dal datore o dalla persona presente all'ispezione; ogni richiesta, anche documentale, necessaria al perseguimento dell'ispezione. Una volta completata l'istruttoria, l'ispettore dovrà notificare un unico verbale di accertamento al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido contenente l'esito dettagliato dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti; la diffida a regolarizzare gli adempimenti; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida ed al pagamento della somma; l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con i termini di impugnazione. Il datore potrà far valere le proprie ragioni mediante il ricorso amministrativo da proporsi entro 30 giorni, dalla notifica del verbale unico, davanti al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del lavoro competente per territorio quando il verbale faccia riferimento alla riqualificazione del rapporto di lavoro in contestazione, ovvero mediante scritti difensivi da inoltrare alla Direzione territoriale del lavoro quando trattasi di illeciti amministrativi e, quindi, con ricorso alla Direzione regionale del lavoro contro l'eventuale ordinanza - ingiunzione (art. 16, Dlgs 124/2004). Oltre a tali rimedi resta salva la possibilità per il datore di lavoro di adire il tribunale civile, per le sanzioni amministrative, e quello del lavoro per la qualificazione del rapporto.

CCNL Terziario. Erogazione incremento indennità funzione quadri.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi del 26/2/2011, a partire dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione dei quadri è incrementata di euro 10,00 per 14 mensilità. Appare, inoltre, opportuno precisare che in sede di rinnovo contrattuale le parti hanno concordato la non assorbibilità di tale incremento.

Previdenza

INAIL. Nuova denuncia di infortunio in via telematica

Vi informiamo che, a decorrere dal 1° luglio 2013, tutte le istanze e dichiarazioni dovranno essere presentate, da parte delle imprese, alle amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica (come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 luglio 2011); quindi da tale data la modalità telematica sarà l'unica disponibile per l'inoltro della denuncia di infortunio. A tal proposito, l'INAIL ha comunicato, con circolare n. 69/2012, che ha provveduto a creare l'applicativo denominato "Unità produttive" allo scopo di permettere alle aziende di individuare, all'interno dell'organizzazione aziendale le "Unità operative" alle quali ricondurre gli adempimenti di comunicazione ai fini statistico/informativi. Rinviamo tutte le aziende interessate alla lettura della circolare dell'INAIL che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Previdenza • INAIL.

Trasporti

Direttive e calendario 2013 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 448 del 6 dicembre 2012 che ha fissato le direttive ed il calendario per l'anno 2013 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati. Le aziende interessate possono contattare il testo del provvedimento recante il nuovo calendario, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Trasporti • Limitazione circolazione.

ANGAISA RISPONDE

Lavoro

Modifica dell'inquadramento contrattuale. Parere Confcommercio

Riportiamo di seguito, in considerazione dell'interesse che lo stesso può rivestire per la generalità dei Soci, il quesito sottoposto da un'azienda distri-

butrice associata con il relativo autorevole parere inviatici dalla Direzione sindacale di Confcommercio.

Quesito.

La nostra azienda sta prendendo in considerazione l'ipotesi di modificare l'inquadramento contrattuale di alcuni addetti di showroom per trasformarli eventualmente o in venditori con un fisso mensile + provvigioni o eventualmente in venditori a provvigione senza alcun fisso mensile.

Prima di prendere in considerazione qualsiasi altra ipotesi, avremmo necessità di sapere se tale soluzione è adottabile ed eventualmente avere informazioni sulle procedure da seguire.

Parere.

In base alle informazioni fornite, si evince che la fattispecie concreta da gestire consiste nella volontà da parte dell'azienda di modificare la disciplina contrattuale da applicare a parte dei dipendenti, per giungere a remunerare gli stessi ex art. 204 del CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, modificando la base retributiva degli stessi.

In linea generale è necessario chiarire che la fattispecie oggetto di analisi pare non richiedere una modifica di mansioni ed attività, ma una modifica nelle modalità di retribuzione degli stessi.

Venendo alla questione di diritto legata alla possibilità di modificare la modalità di retribuzione di alcuni dei dipendenti già in organico, è necessario prendere le mosse dall'art. 204 del CCNL del Terziario.

La ratio della norma in esame consiste nel voler assicurare contrattualmente al dipendente retribuito in tutto o in parte a provvigione, una retribuzione mensile "sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa", così come impone l'art. 36 della Costituzione.

La misura di tale trattamento minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente, esclusivamente quando egli non abbia raggiunto la "soglia di sussistenza", è determinata, per quanto riguarda la paga base, aumentando del 5% la sola

paga base nazionale conglobata, ferme restando sia l'ex indennità di contingenza, sia i terzi elementi nazionali o provinciali, sia altre voci retributive. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede poi il conguaglio annuale fra quanto percepito dal dipendente nel corso dell'anno, attraverso le provvigioni, e quanto eventualmente "anticipato" mensilmente dal datore di lavoro a titolo di paga base, secondo il meccanismo sopra descritto.

Un'ulteriore precisazione riguarda l'inquadramento del lavoratore. Nell'ambito del Ccnl terziario, infatti, l'art. 204 individua la figura dell'addetto alla vendita a provvigione che è ben diversa dalla figura dell'operatore di vendita (ex viaggiatore e piazzista).

In particolare, mentre il primo presta l'attività lavorativa di norma nell'ambito aziendale ed è soggetto alla disciplina sull'orario di lavoro così come avviene per gli altri dipendenti dell'azienda, il secondo (operatore di vendita), pur essendo un lavoratore dipendente regolarmente inserito in una struttura aziendale, esplica le sue attribuzioni prevalentemente in viaggio e per questo non sono a lui applicati i limiti legali di normale orario di lavoro settimanale.

Ferma restando quindi la ratio della norma, bisogna valutare la possibilità di modificare le modalità di retribuzione del dipendente passando dalla disciplina di cui l'art. 193 a quella di cui l'art. 204. L'art. 2103 del codice civile stabilisce che il lavoratore può compiere mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza che gli sia diminuita la retribuzione, per questo motivo il datore di lavoro non può mutare o peggiorare la posizione del lavoratore da un punto di vista personale o retributivo.

Si tratta dei cd diritti acquisiti e sigillati anche dalla nullità di qualsiasi accordo contrario.

Stante quanto sopra riportato, si sconsiglia di modificare le modalità di retribuzione dei dipendenti in questione.

Nel caso in cui fossero già presenti in azienda rappresentanze sindacali, si potrebbe pensare di

organizzare un incontro presentando le motivazioni per le quali si sta ricercando una modifica di tale portata ed individuare congiuntamente una soluzione, che tuteli l'azienda da ogni possibile rivendicazione da parte dei dipendenti. In tale occasione l'azienda potrebbe proporre diverse soluzioni, quale il ricorso ad una cassa integrazione o ad un contratto di solidarietà.

In alternativa è ipotizzabile un accordo che porti alla novazione dei singoli rapporti di lavoro e conseguentemente a singole transazioni con ciascun dipendente che prevedano: la rescissione del contratto in essere; la rinuncia ad ogni rivendicazione; la sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro che preveda come metodo retributivo quello di cui all'art. 204 del CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi.

NOTIZIE VARIE

CERSAIE

Lunedì 23 - venerdì 27 settembre 2013

L'edizione 2013 di CERSAIE si svolgerà da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2013 presso la Fiera di Bologna.

Evidenziamo che per la prima volta l'edizione 2013 è caratterizzata dal cambiamento dei giorni della settimana di apertura e chiusura della manifestazione: non più dal martedì al sabato, ma dal lunedì al venerdì.

Ricordiamo che, anche per l'edizione 2013, i soci distributori ANGAISA potranno avvalersi di importanti agevolazioni, frutto dell'accordo stipulato tra l'Associazione ed EDI.CER, ente organizzatore dell'evento.

Le agevolazioni hanno l'obiettivo di favorire la partecipazione dei titolari delle aziende associate, dei loro collaboratori e della clientela professionale (installatori, progettisti, architetti, ecc.).

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 318 • Riservato ai Soci

- Fisco. Detrazioni apparecchi domestici a biomasse. Parere Ag. En. del 24.01.13
- Previdenza. Attivazione applicativo unità produttive. Circolare INAIL n. 69/2012
- Trasporti. Limitazione circolazione mezzi pesanti. Nuovo calendario 2013



Inviare a:

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BLU & ROSSO

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.